

GIURAMENTO DI IPPOCRATE

«Io giuro per Apollo il medico e per Asclepio, per Igea e Panacea figlie di Asclepio, per tutti gli dei e tutte le dee che con ogni mia forza e coscienza osserverò quanto è contenuto e specificato in questo giuramento.

Rispetterò il Maestro, che mi ha insegnato questa arte, come i miei genitori; condurrò la sua stessa vita e gli darò tutte le cose di cui avrò bisogno in rapporto alle mie possibilità. Considererò i suoi discendenti come miei fratelli e li instruirò nell'arte medica senza alcun compenso e senza porre loro alcuna condizione.

Insegnerò tutti i precetti e le conoscenze dell'arte medica, francamente e fedelmente, ai miei figli, ai figli dei miei precettori ed agli altri che col giuramento si saranno sottoposti e vincolati alle norme cui devono sottostare i medici e a nessun altro fuori che a questi.

Nella cura dei malati con tutte le mie forze, con scienza e coscienza, mi servirò dei medicamenti utili cercando di non recare danno o molestia ad alcuno.

Anche pagato non darò ad alcuno un veleno mortale nè a questo riguardo darò consigli ad alcuno. E nemmeno darò la mia assistenza ad una donna per impedire il concepimento o per uccidere il frutto del concepimento.

Conserverrò pure ed integre la mia vita e la mia arte.

Non farò l'operazione della pietra e permetterò questo intervento solo agli specialisti.

In qualsiasi casa io entri, darò la mia opera solo per curare i malati. E sia che io presti la mia assistenza a uomini o a donne, a liberti od a schiavi, da parte mia eviterò ogni ingiuria, ogni corruzione ogni turpitudine, contatti sessuali.

Ciò che durante la mia attività medica od anche al di fuori di questa nella vita comune avrò udito, se non mi sarà permesso di dirlo, conserverò sempre come un segreto.

Se manterrò integra e perfetta fede a questo giuramento mi sia concessa nella vita e nell'esercizio dell'arte medica prosperità e felicità e la mia fama sia eterna: se mancherò al giuramento od avrò giurato il falso, avvenga il contrario».



DAL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

1. L'esercizio della professione medica è svolto in libertà ed indipendenza di giudizio e di comportamento;
2. Scopo esclusivo della professione medica è la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo ed il sollievo della sofferenza, cui si ispira, con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni atto professionale;
3. Il medico non compie mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
4. Il medico, si attiene ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerà mai le proprie conoscenze;
5. L'opera del medico è prestata con diligenza, perizia e prudenza, secondo scienza e coscienza, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della professione;
6. Il medico, affida la propria reputazione esclusivamente alla propria capacità professionale ed alle proprie doti morali;
7. Il medico anche fuori dell'esercizio professionale, evita ogni atto e comportamento che possa ledere il prestigio e la dignità della categoria;
8. Il medico rispetta i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
9. Il medico cura tutti i propri pazienti con eguale scrupolo ed impegno, indipendentemente dai sentimenti che essi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
10. Il medico presta assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbia bisogno, così come, in caso di pubblica calamità, si mette a disposizione dell'autorità competente;
11. Il medico rispetta e facilita, in ogni caso, il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e sul reciproco rispetto;
12. Il medico si astiene dall'«accanimento» diagnostico e terapeutico;
13. Il medico osserva il segreto su quanto gli viene confidato, che vede o che ha intuito durante l'esercizio della professione;

Dal "Codice di Deontologia Medica" approvato dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; Ottobre 1998